


COMUNE DI FAVIGNANA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI



REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA

DI SBARCO NELLE ISOLE EGADI

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 50
del 29 dicembre 2012,
modificato con delibera del
Consiglio Comunale n° 14
del 23 marzo 2013

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Istituzione Imposta di Sbarco</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetti d'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Decorrenza dell'imposta</i>	<i>Pag.3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Finalità dell'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Soggetti obbligati alla riscossione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Modalità di riscossione e riversamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Disposizioni in tema di accertamento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Conguaglio</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Controversie</i>	<i>Pag. 6</i>

Articolo 1
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SBARCO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione nel Comune di Favignana dell'imposta di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n°23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16;
2. Nel presente regolamento sono stabiliti i presupposti, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
SOGGETTI D'IMPOSTA

1. L'imposta di sbarco è alternativa all'imposta di soggiorno ed è istituita in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n° 23/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02 marzo 2012 n°16.
2. L'imposta di sbarco è corrisposta da ogni persona fisica, salvo le esenzioni di cui all'articolo 5 comma 1 del presente regolamento, che arrivi nel Comune di Favignana (Isole di Favignana, Levanzo e Marettimo) mediante i servizi offerti dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.

Articolo 3
DECORRENZA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di sbarco è istituita a decorrere dal 1° Gennaio 2013 a seguito dell'approvazione del seguente regolamento da parte del Consiglio Comunale.
2. L'imposta di sbarco sarà riscossa dalle Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea tra le Isole Egadi e la terraferma.
3. L'imposta di sbarco, in fase di prima applicazione, è determinata nella misura di € 1,50 per ogni singolo passeggero. Agli abbonamenti si applicherà una imposta pari ad € 5,00 con esclusione dei soggetti di cui all' art. 5 comma 1 del presente regolamento. La misura della tassa, le riduzioni, le esenzioni ed il periodo di applicazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione e qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d' imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 4
FINALITA' D'IMPOSTA

1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di sbarco è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 5 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell' imposta di sbarco i residenti nel Comune di Favignana, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono abitualmente la loro attività nelle isole, le scolaresche in gita di istruzione, le comitive di almeno 10 anziani ultra sessantacinquenni, gli studenti pendolari, i bambini fino all'età di anni 12 ed i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti il loro nucleo familiare che risultino in regola con il pagamento dell' imposta alla data di applicazione dell' imposta in parola.
2. I soggetti aventi diritto, con esclusione dei residenti nel Comune di Favignana, debbono presentare alle agenzie delle compagnie di navigazione, su modulo predisposto dal Comune scaricabile dal sito dello stesso, apposita autocertificazione ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante le motivazioni che danno diritto all' esenzione dell' imposta. Per i soggetti residenti, a dimostrazione del diritto all' esenzione, sarà sufficiente esibire un documento di identità in corso di validità. Le Compagnie di navigazione provvederanno, a campione, ad effettuare i dovuti controlli mediante riscontro con i dati degli uffici comunali.

Articolo 6 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA RISCOSSIONE

1. I soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco sono le Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea che verseranno al Comune di Favignana gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Articolo 7 MODALITÀ DI RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO

1. I soggetti passivi corrispondono l' imposta di sbarco alle Compagnie di navigazione, le quali, in qualità di sostituti di imposta, provvedono alla sua riscossione, rilasciandone quietanza - biglietto di imbarco o altro titolo equipollente - e al consequenziale versamento al Comune di Favignana.
2. Le compagnie di navigazione riscuotono l'imposta di sbarco unitamente al prezzo del biglietto ma con separata indicazione sullo stesso. Entro 15 giorni dalla fine del mese successivo il sostituto è tenuto a presentare al settore finanziario del comune la dichiarazione mensile degli incassi giornalieri con indicazione del numero dei passeggeri paganti e di quelli esenti su modulo, anche telematico, fornito dal Comune, provvedendo ad effettuare in pari data il versamento con le seguenti modalità:
 - su apposito conto corrente postale;
 - mediante bonifico bancario tramite il sistema bancario;
 - direttamente alla Tesoreria Comunale.

Articolo 8

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento sull'imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di esenzione da parte dei soggetti passivi.
2. Ai fini dell'attività di accertamento relativa all'imposta di sbarco si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. Il Comune, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, pone in essere attività di controllo a cura degli uffici e della polizia municipale.
4. L'attività di controllo verrà esercitata con le modalità seguenti:
 - il Comune può richiedere ai soggetti passivi e ai soggetti di cui all'art. 6 documenti e atti relativi agli adempimenti di cui sopra;
 - il Comune può inviare ai soggetti di cui all'art. 6 questionari relativi ai dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati;
 - il Comune può richiedere, nell'ambito delle norme vigenti in materia, a uffici pubblici e privati, dati e notizie relativi allo sbarco dei passeggeri sulle isole Egadi;
 - il Comune può eseguire, attraverso gli organi interni competenti e con le modalità previste dalle leggi vigenti, controlli diretti sul numero dei passeggeri che sbarcano sulle isole.

Articolo 9

SANZIONI

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni;
3. Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, saranno rimosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore presso l'ente per gli altri tributi.

Articolo 11
CONGUAGLIO

1. Nei casi di versamento dell'imposta di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, potrà effettuarsi la compensazione nel periodo successivo.

Articolo 12
CONTROVERSIE

1. Le controversie concernenti l'imposta di sbarco saranno devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 come sostituito dall'articolo 12 , comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.